



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0000805/RIN del 02/02/2015

ALLA PROVINCIA DI VERONA

E, P.C.

ALLA PREFETTURA DI VERONA

ALLA REGIONE VENETO

AGLI ENTI IN ALLEGATO

INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: regime applicativo dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Con nota prot. 88130 del 10/09/2014 la Provincia di Verona ha chiesto alla scrivente Amministrazione quanto di seguito riportato.

“Si chiede al Ministero di esprimersi in merito alla possibilità di escludere l'applicazione del dispositivo di cui all'articolo 10 comma 3 del d. lgs. 117 del 30 maggio 2008, per il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva in sotterraneo, ai fini esclusivi della messa in sicurezza del sito nell'ambito delle azioni di polizia mineraria, e utilizzare rifiuti, diversi da quelli di estrazione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del medesimo d. lgs. 117/08, e ammessi per le attività di recupero ambientale di cui al D.M. 5.2.1998 e successive modificazioni, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale.”

La Provincia ha chiesto inoltre di conoscere se le concentrazioni di contaminanti ammesse nei rifiuti destinati al riempimento, possano essere quelle di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del d. lgs. 152/2006.

A tal proposito occorre premettere che il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, di recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, è stato adottato al fine di garantire la salvaguardia della salute

umana e dell'ambiente dal rischio di incidenti e di inquinamento derivanti dalla gestione dei rifiuti di estrazione, e si riferisce tanto all'attività mineraria quanto a quella di cava. Il decreto inoltre si applica indistintamente ad operazioni di estrazione effettuate in superficie ed in sotterranea.

Con riferimento specifico all'articolo 10 comma 3 del citato decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, sono effettivamente emerse nel tempo complessità interpretative che hanno comportato un'applicazione disomogenea dello stesso su tutto il territorio nazionale oltre all'invio alla scrivente di numerose note di richiesta di chiarimenti.

Si ritiene pertanto opportuno fornire, con la presente nota, le necessarie indicazioni interpretative.

Il menzionato articolo 10 comma 3 del d. lgs. 117/08 prevede che *“il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti”*.

Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che ogni attività di riempimento dei vuoti di estrazione mediante rifiuti diversi da quelli estrattivi, rientri nell'ambito di applicazione del d.lgs. 36/2003, ovvero delle disposizioni in materia di discariche, diversamente da quanto invece previsto in proposito dal d.lgs. 152/06 e dal D.M. 5 febbraio 1998.

In base a tali ultime disposizioni, infatti, le attività di riempimento sono autorizzate come operazioni di recupero di rifiuti (ex articolo 183 comma 1 lett t) del d. lgs. 152/06), secondo le forme della procedura ordinaria (art. 208 e ss. del d.lgs. 152/06 e voce R10 dell'Allegato B alla Parte Quarta del medesimo decreto), oppure della procedura semplificata (art. 214 e ss. del d.lgs. 152/06 e D.M. 5 febbraio 1998).

Ferma restando, dunque, la possibilità di utilizzare per le operazioni di ripristino ambientale materiali che non costituiscono rifiuto di cui all'art. 184-bis del d.lgs. 152/06 (sottoprodotti), occorre in questa sede chiarire se dall'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 derivi una qualche limitazione dell'ambito di applicazione della disciplina sul recupero dei rifiuti, a fronte dell'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina sulle discariche.

Al fine di fornire il chiarimento interpretativo richiesto occorre innanzitutto rilevare che la direttiva discariche, nell'articolo 3 paragrafo 2 secondo trattino, ha escluso dal proprio ambito di

applicazione “l’uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche”. La direttiva infatti chiarisce nel quindicesimo considerando che ai sensi della direttiva quadro, il recupero dei rifiuti inerti o non pericolosi idonei ad essere utilizzati in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione non può costituire un’attività riguardante le discariche.

Inoltre, sempre a tale proposito, la scrivente Amministrazione ha interpellato l’*Helpdesk* istituito dalla Commissione Europea per l’implementazione della legislazione europea ed in particolare del regolamento sulle spedizioni di rifiuti (CE 1013/2006).

In risposta ad un quesito scritto della ex Direzione Generale per la Tutela del territorio e delle risorse idriche tale strumento informativo della Commissione ha fornito la seguente risposta: “*It is possible that a backfilling operation with waste other than extractive waste in an excavation void can be regarded as a recovery operation.*” (è possibile che una operazione di riempimento in vuoti dell’attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione possa essere considerata una operazione di recupero).

In ultimo, tale interpretazione è confermata dalla diffusione da parte della Commissione europea della proposta di revisione della direttiva quadro rifiuti. In tale proposta la Commissione, riprendendo la definizione fornita nella Decisione della Commissione 2011/753/UE, introduce nel testo della direttiva quadro rifiuti la definizione di “*backfilling*” (riempimento) descrivendola come una operazione di recupero nella quale i rifiuti sono utilizzati in aree escavate quali miniere in sotterranea o cave di ghiaia per il ripristino morfologico dei luoghi.

Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene che l’art. 10, comma 3 del decreto legislativo 117/2008, di attuazione dell’articolo 10, par. 2 della Direttiva 2006/21 sia applicabile solo alle operazioni di smaltimento di rifiuti nei vuoti dell’attività estrattiva.

Diversamente, i riempimenti dei vuoti di estrazione ai fini del ripristino ambientale effettuati utilizzando dei rifiuti in sostituzione di materie prime, laddove i primi abbiano le caratteristiche idonee a sostituire queste ultime senza che ciò sia causa di un aumento degli impatti sulla salute e sull’ambiente, non costituiscono attività di smaltimento di rifiuti, ma operazioni di recupero, e pertanto non sono sottoposti alle previsioni della direttiva sulle discariche, bensì a quelle delle direttive 2008/98/CE e 2006/21/CE.

Per quanto concerne invece la richiesta della Provincia di conoscere se le concentrazioni di contaminanti ammesse nei rifiuti destinati al riempimento, possano essere quelle di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del d. lgs. 152/2006, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 10 del predetto d. lgs. 117/08, relativo ai vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva, ha previsto che *“l'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea è possibile solo qualora:*

a) sia garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2;

b) sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;

c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5.

2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5, approvato dall'autorità competente.”

Si ritiene pertanto che la ripiena dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea, a fini di ripristino e ricostruzione, effettuata con rifiuti diversi da quelli di estrazione in sostituzione di questi ultimi debba garantire le medesime tutele per la salute e per l'ambiente, in particolare per la qualità delle acque sotterranee, previste dal predetto articolo 10 per le operazioni di ripiena effettuate con rifiuti estrattivi. Spetta pertanto all'autorità competente la valutazione e la verifica del rispetto delle predette condizioni nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni del caso.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mariano Grillo

Provincia di Verona
Fax 0459 288876

REGIONE VENETO
fax 041 2792545

Prefettura di Verona
Fax 0458 673411

REGIONE ABRUZZO
Fax 085 7672522

REGIONE BASILICATA
Fax 0971 669084

REGIONE CALABRIA
Fax 0961 34445

REGIONE CAMPANIA
Fax 081 2519614

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Fax 051 6396912

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
fax 040 3774003

REGIONE LAZIO
fax 06 51688959

REGIONE LIGURIA
010 5485818

REGIONE LOMBARDIA
fax 02 67658392

REGIONE MARCHE
Fax 071 8063012

REGIONE MOLISE
fax 0874.424604

REGIONE PIEMONTE
Fax 011 4324632

REGIONE PUGLIA
fax.080 5402392

REGIONE SARDEGNA
fax 070 6066697

REGIONE SICILIA
fax 091 342871

REGIONE TOSCANA
Fax 055 4383964

REGIONE UMBRIA
FAX 075 5042737

REGIONE VALLE D'AOSTA
fax0165 776843

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Fax 0461 236574

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
fax 0471 417709

Prefettura di Trapani
Fax 0923 598666

Provincia di Roma
Fax 06 67663384

Provincia di Firenze
Fax 055 2761255

Provincia di Livorno
Fax 0586 884057

Provincia di Frosinone
Fax 0775 858157

Provincia di Latina
Fax 0773 401622

Provincia di Viterbo
Fax 0761 342924

Provincia di Rieti
Fax 0746 202233

Provincia di Livorno
0586 884057

Provincia di Teramo
Fax 0861 331551

Comune di Pontecorvo
Fax 0776 760201

A.R.P.A. Lazio
Fax 06 72961808

Comune di Montecompati
06 9486771

Comune di Firenzuola
Fax 055 819366

Comune di Barberino del Mugello
Fax 055/8477499

Comune di Signa
Fax 055 8732316

Comune di Vicchio
Fax 055 844275

Appa Trento
Fax 0461 497759

Comune di Collesalveti
Fax 0586 980238

Arpa Toscana
Fax 055 4214734

Comune di Reggello
Fax 055/8669266

Grossi Rocco e Gino s.r.l.
0776 760177

Scavi Sergio Sgubin s.r.l.
0481 60741

E&A Evangelista s.r.l.
Fax 06 94770317

MCQ s.r.l.
Fax 06 20618842

Assomineraria
Fax 06 8073385

Progetto Renai S.r.l.
Fax 055/8999257

Berti Sisto &C Lavori stradali spa
Fax 055 819780

Frosini Pietre s.r.l.
Fax 055 8728013

Comune di Greve in Chianti
Fax 055 8544654

Raspanti Urbano & Figlio
Fax 055 817210

Toscana cave S.p.a.
Fax 055 8421973

Società cooperativa Scalpellini Edili e Affini srl
Fax 055 819038

Il Casone S.p.a.
Fax 0835346682

Beton Granulati spa
Fax 0731 60094

Colabeton spa
Fax 075 9273965

Gama infrastrutture srl
Fax 0544 501584

Pratellesi Calcestruzzi srl
Fax 055 8654560

Di Sabatino F.lli srl
Fax 0861 650833

Ditta Zanghellini asfalti spa
Fax 0461 980011

Unione Cavatori
Fax 0175 348018

Teco srl
Fax 045 907276

Società cooperativa di servizi ecologici dasty
Fax 045 6860326

Gruppo Adige bitumi spa
Fax 0461 608355

Edilizia Mastrodonato
Fax 080 3266535